

## DECRETI LEGISLATIVI

### 739/94

questo documento descrive gli ambiti in cui la competenza dell'infermiere deve esprimersi mediante funzioni e prestazioni.

Individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere.

Art.1:

- l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso di diploma universitario e iscritto all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica
- l'assistenza infermieristica è **preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa** (previene le malattie, assiste i malati, educa alla sanità)
- l'infermiere **partecipa** all'identificazione dei bisogni di salute della persona, **identifica** i bisogni di assistenza infermieristica, **formula** degli obiettivi, **pianifica** l'intervento assistenziale, e ne **garantisce** la corretta applicazione
- l'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e partecipa agli aggiornamenti al proprio profilo professionale
- la specialistica fornisce agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze avanzate in certe aree (es. infermiere pediatrico, psichiatrico, ecc)

Art.2:

- il diploma universitario abilita all'esercizio della professione previa iscrizione all'albo professionale

### 225/74: MANSIONARIO

definiva le mansioni dell'infermiere, il primo mansionario risaliva al 1940 ma era limitativo, vincolava l'attività, e di fatto non veniva rispettato. Non riconosceva i contenuti scientifici e il metodo della professione e non permetteva all'infermiere di soddisfare i bisogni di assistenza.

### 502/92

innova il SSN e definisce le competenze di università, regioni e aziende del SSN in materia delle professioni sanitarie.

### 739/94

individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere (è un passo verso l'autonomia professionale).

### 42/99

Art. 1: definizione delle professioni sanitarie

- non più "professione sanitaria ausiliaria", ma "professione sanitaria"

- non più il MANSIONARIO, il campo delle responsabilità è determinato dal: **profilo professionale, ordinamento didattico, codice deontologico.**

### 251/00

- gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche svolgono in autonomia professionale le attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, nel rispetto delle norme e dei relativi profili professionali utilizzando una metodologia con pianificazione e assistenza
- le regioni possono istituire la qualifica di dirigente nel ruolo sanitario (riconosce agli infermieri la possibilità di gestire in autonomia i processi di lavoro)

### 43/06

- l'esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario a seguito di esame finale con valore abilitante
- l'esame di laurea ha valore di esame di stato abilitante all'esercizio della professione
- l'iscrizione all'albo professionale è obbligatorio anche per i pubblici dipendenti
- il governo è tenuto a adottare una o più DL al fine di istituire i relativi ordini professionali
- da **collegi professionali a ordini professionali**
- suddivide i professionisti in: addetti all'assistenza, coordinatori, specialisti, dirigenti, con adeguati titoli di studio
- gli ordini hanno due finalità: **esterna** (il cittadino ha diritto di ricevere prestazioni sanitarie da personale sanitario qualificato, in possesso di titolo specifico abilitante), e **interna** (rivolta agli infermieri iscritti all'albo, l'ordine è tenuto a tutelarli nella loro professionalità).

### 1049/54

ha segnato una svolta decisiva nella storia delle categorie infermieristiche, istituendo il collegio IPASVI.

Si sentì la necessità di porre le professioni infermieristiche sullo stesso piano delle altre professioni sanitarie, e di avere un organo giuridico a norma di legge a cui affidare la tutela.

### Art. 2229 del Codice civile

le associazioni professionali devono accertare i requisiti per l'iscrizione all'albo, tenere i medesimi, esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti.

## **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**

Art. 25

- ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia
- la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza, tutti i bambini nati fuori o meno dal matrimonio devono godere della stessa protezione sociale

## **Costituzione della repubblica Italiana**

Art. 2 - la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 - tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge

Art. 32 - la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e la legge non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana

## **833/78**

sistema mutuale → sistema sanitario nazionale